



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 26 febbraio 2007 (27.02)
(OR. en)**

6782/07

**Fascicolo interistituzionale:
2004/0049 (COD)**

**TRANS 58
CODEC 155**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	22 febbraio 2007
Destinatario:	Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante
Oggetto:	Parere della Commissione a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE, sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio riguardante la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario internazionale recante modificazione della proposta della Commissione a norma dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione COM(2007) 79 definitivo.

All.: COM(2007) 79 definitivo



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 22.2.2007
COM(2007) 79 definitivo

2004/0049 (COD)

PARERE DELLA COMMISSIONE

**a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE,
sugli emendamenti del Parlamento europeo
alla posizione comune del Consiglio riguardante la
proposta di**

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario internazionale

**RECANTE MODIFICAZIONE DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE
a norma dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE**

PARERE DELLA COMMISSIONE

**a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE,
sugli emendamenti del Parlamento europeo
alla posizione comune del Consiglio riguardante la
proposta di**

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario internazionale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. INTRODUZIONE

L'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c), del trattato CE dispone che la Commissione deve formulare un parere sugli emendamenti proposti dal Parlamento europeo in seconda lettura. Nei paragrafi che seguono la Commissione formula la sua opinione in merito agli emendamenti proposti dal Parlamento.

2. ANTEFATTI

Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio 4 marzo 2004

(COM(2004)143 def. – C6-311/2006 - 2004/0049(COD)):

Data del parere del Comitato economico e sociale europeo: 9 febbraio 2005

Data del parere del Parlamento europeo, prima lettura: 28 settembre 2005
A6 – 0123/2005

Data di adozione della posizione comune: 24 luglio 2006

Data del parere del Parlamento europeo, seconda lettura: 18 gennaio 2007
A6 – 0479/2006

3. OBIETTIVO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

La proposta di un **regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario internazionale** è una delle quattro misure presentate nel 2004 nell'ambito del terzo pacchetto ferroviario, unitamente alle proposte relative a un sistema di certificazione per i macchinisti, alla qualità dei servizi di trasporto merci per ferrovia e alla liberalizzazione del mercato dei servizi ferroviari internazionali di trasporto passeggeri. I diritti dei passeggeri nel trasporto ferroviario sono conformi a quanto stabilito nella **comunicazione della Commissione "Rafforzare i diritti**

dei passeggeri nell'Unione europea"¹. Il regolamento introduce nel settore ferroviario i diritti dei passeggeri già applicati nel settore dell'aviazione.

Il regolamento stabilirà disposizioni riguardanti i requisiti minimi nei settori seguenti: le informazioni da fornire ai passeggeri prima, durante e dopo il viaggio; l'emissione di biglietti; la responsabilità delle imprese ferroviarie in caso di incidenti; le modalità di compensazione e assistenza specifica in caso di ritardi o soppressioni dei treni; le condizioni alle quali le persone a mobilità ridotta possono ricevere assistenza. Inoltre, il regolamento impone l'obbligo di prevedere un meccanismo di trattamento dei reclami e l'istituzione di organismi responsabili dell'attuazione della normativa.

4. PARERE DELLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI ADOTTATI DAL PARLAMENTO EUROPEO

Il Parlamento europeo ha apportato alcune modifiche alla posizione comune che sono ampiamente accettabili in quanto favoriscono l'approccio adottato dalla Commissione nella sua proposta e trattano le questioni sollevate dalla Commissione in relazione allo scarso impegno da parte dei gestori delle stazioni e delle imprese ferroviarie a proposito dell'assistenza da fornire alle persone a mobilità ridotta.

Tuttavia, la Commissione è anche conscia del fatto che la questione del campo di applicazione del regolamento resta l'ostacolo maggiore da superare prima dell'adozione finale del regolamento. Secondo il Consiglio, infatti, il regolamento dovrebbe applicarsi principalmente ai servizi internazionali di trasporto ferroviario mentre, secondo il Parlamento europeo, dovrebbe interessare tutto il trasporto comunitario di passeggeri per ferrovia, compresi i servizi nazionali. Nonostante la Commissione sia favorevole a un ampio campo di applicazione, a vantaggio di un numero elevato di passeggeri, è disposta a offrire tutta la collaborazione necessaria per trovare un compromesso accettabile.

La Commissione può quindi accogliere tutti gli emendamenti proposti dal Parlamento europeo tranne due. In particolare, rifiuta di accogliere l'emendamento 44, che introduce un obbligo giuridico nella legislazione imponendo agli operatori ferroviari e ai gestori delle stazioni di rendere le stazioni e i treni accessibili alle persone a mobilità ridotta. Inoltre, la Commissione respinge la parte degli emendamenti 59 e 69 che offre alle imprese ferroviarie la possibilità di richiedere l'applicazione di un diritto per il trasporto di sedie a rotelle e carrozzelle per bambini ai passeggeri che hanno bisogno di queste attrezzature per ragioni di mobilità.

Emendamenti riguardanti il campo di applicazione (1, 2, 3, 4, 5, 6, parte dell'8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 58, 59 e 69): la Commissione può accogliere gli emendamenti riguardanti l'estensione del campo di applicazione ai servizi interni o un eventuale compromesso da concludere con gli Stati membri in proposito. Per la Commissione la richiesta di trasportare a pagamento biciclette e attrezzature sportive non costituisce una difficoltà.

¹ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Rafforzare i diritti dei passeggeri nell'Unione europea, COM(2005)46 def. del 16.2.2005.

Emendamenti riguardanti la responsabilità (parte dell'8, 32, 34, 35, 50, 60, 63 e 64): la Commissione accoglie la richiesta di responsabilità illimitata in caso di colpa o negligenza delle imprese ferroviarie, mentre la posizione comune del Consiglio basata sulla COTIF/CIV prevede soglie nazionali. La formulazione della disposizione riguardante l'unico interlocutore dovrà essere chiarita in quanto, contrariamente alle giustificazioni dello stesso Parlamento europeo, sembra limitare la libertà dei passeggeri di chiedere risarcimenti.

Emendamenti riguardanti i diritti delle persone a mobilità ridotta (7, 25, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 e 66): la Commissione apprezza in particolare il rafforzamento degli obblighi dei gestori delle stazioni nelle stazioni impresenziate.

Emendamenti riguardanti la compensazione e l'assistenza in caso di ritardo (24, 36, 37, 38, 39, 40, 41 e 54): la Commissione accoglie le richieste di chiarimento del Parlamento europeo, in particolare a proposito dei biglietti che offrono accesso illimitato a determinati itinerari o reti per un periodo limitato ("abbonamenti").

Emendamenti riguardanti le informazioni e la biglietteria, la qualità e l'attuazione (12, 16, 26, 30, 31, 55, 56, 61 e 68): la Commissione accoglie questi emendamenti e apprezza, in particolare, il sostegno del Parlamento europeo a favore del monitoraggio della qualità.

Emendamenti riguardanti la procedura di comitato (15 e 57): questi emendamenti uniformano le disposizioni in materia di procedura di comitato alla decisione 2006/512/CE del Consiglio, del 17 luglio 2006.

5. CONCLUSIONE

Ai sensi dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE, la Commissione modifica la sua proposta come sopra indicato.